

Il testo di polizza provvisoria di cui al DM 123/2004 implicitamente prevede anche l'impegno ad emettere la definitiva

Il giudice di appello è molto chiaro: qualora una cauzione provvisoria sia stata presentata (ed accettata) con le modalità di cui al DM 123/2004 (mai esplicitamente abolito), non vi è necessità di allegare anche l'impegno del fideiussore ad emettere la cauzione definitiva in quanto, tale circostanza è già contemplata nelle condizioni di polizza

Tale semplificazione si verifica anche se nel bando sia esplicitamente richiesta la dichiarazione di impegno da allegare alla cauzione provvisoria, a pena di esclusione

Contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, un'impresa la cui cauzione provvisoria sia stata regolarmente emessa come da decreto ministeriale 123/2004, non necessita di essere accompagnata anche dall'impegno del fideiussore ad emettere la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione

Vediamo comunque i fatti a cui si riferisce la decisione numero 7418 del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2006.

Andiamo a visitare la sentenza di primo grado che è stata emessa dal Tar Puglia, Prima Sezione di Bari, numero 1293 decisa il 9 marzo 2005\*\*\* (di cui viene riportato il testo integrale) di cui riportiamo un breve commento:

Legittima esclusione per carenza della documentazione prescritta dal bando di gara, in relazione all'omessa presentazione di polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria e dichiarazione d'impegno per la cauzione definitiva, il tutto in applicazione al DM 123/2004 richiamato dalla lex specialis di gara

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione, come permesso dal punto 4 dell'articolo 1 del dm 123/2004, unicamente la scheda di polizza relativa alla garanzia provvisoria, ma dalla documentazione in possesso dell'amministrazione, non si evince anche l'impegno del fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva.

Il Tar Puglia, Prima Sezione di Bari, con la sentenza numero 1293 decisa il 9 marzo 2005 si occupa di una fattispecie relativa all'applicazione del Decreto Ministeriale n. 123 entrato in vigore il 27 maggio 2004 e contenente i testi delle polizze tipo per gli appalti pubblici di lavori

Per meglio comprendere la complessità della diatriba, va sottolineato che per "schema" si intendono le <condizioni di polizza>, mentre per "scheda" quello che una volta veniva denominato <frontespizio di polizza>

Il ricorso è stato presentato avverso il bando di gara per un appalto mediante pubblico incanto di lavori, nella parte in cui non consentirebbe la possibilità di allegare la scheda tecnica, in ottemperanza al Decreto del Ministero della Attività Produttive del 12 marzo 2004, n.123, e/o di chiarire, integrare la documentazione prodotta in relazione alla cauzione

Nella fattispecie, la ditta ricorrente si è limitata a presentare documento che riguarda la sola garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, come in esso espressamente indicato, anche nel riferimento ivi contenuto allo "Schema Tipo 1.1" e "Scheda Tecnica 1.1"; ed infatti la scheda sottoscritta dall'assicuratore e dal contraente ha il contenuto tipico della scheda tecnica 1.1, riferita alla sola cauzione provvisoria

Le motivazioni delle lamentele della ricorrente si basano sul presupposto di:

- Violazione art. 1 comma 1 d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
- Eccesso di potere, perché è stata presentata scheda tecnica conforme allo schema tipo sub 1.1) di cui agli allegati al citato decreto ministeriale che, a fini di semplificazione, abilita i concorrenti alle pubbliche gare a presentare anche le sole schede tecniche debitamente compilate e sottoscritte

L'adito giudice amministrativo rigetta il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

1. il bando di gara al paragrafo 8) lettera a) punto due e lettera b) nel richiedere la prestazione, a mezzo di polizza fideiussoria, della cauzione provvisoria e dichiarazione d'impegno per la prestazione della cauzione definitiva non può ritenersi preclusivo delle diverse modalità stabilite dal d.m. 12 marzo 2004, n. 123, che, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dispone che: "A fini di semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'allegato al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti";
2. il suddetto allegato comprende però distinti schemi e schede, di cui quelli sub 1.1 riguardano precipuamente la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, laddove quelli sub 1.2 attengono, invece, alla garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva;
3. nemmeno nel successivo documento inviato alla stazione appaltante, denominato "condizioni generali di assicurazione", è contenuta una scheda tecnica che abbia contenuto di cui a quella sub 1.2, relativa alla cauzione definitiva;
4. che, quindi, essendo mancata l'allegazione, sostitutiva della dichiarazione di cui al paragrafo 8) lettera b) del bando, della scheda tecnica 1.2, concernente la cauzione definitiva, ed in assenza totale del suddetto documento essenziale per la partecipazione alla gara non potrebbe farsi luogo e ipotizzarsi l'esercizio di alcun potere istruttorio integrativo

Morale.

Per l'adito giudice amministrativo, la ditta doveva:

o  
allegare anche le condizioni di polizza della provvisoria (schema) dalle quali si  
evinceva l'impegno del fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva

o  
presentare anche il frontespizio (scheda) della polizza definitiva

ovviamente la ditta non ci sta e quindi propone ricorso davanti al Consiglio di Stato il quale, sulla base delle seguenti considerazioni:

1. la ditta individuale avvalendosi della facoltà riconosciuta in via generale dall'articolo 1, quarto comma, del D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (adottato dal Ministero delle Attività Produttive) ha presentato in allegato all'offerta la scheda tecnica corrispondente allo Schema Tipo 1.1 relativa alla garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria.

2. Detta scheda, debitamente sottoscritta e compilata dalle parti contraenti contiene una esplicita dichiarazione secondo cui la sottoscrizione “costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo”.
3. **Nello Schema Tipo 1.1, anche se nel titolo si fa riferimento alla sola garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria (circostanza che può aver tratto in inganno sia l'Amministrazione appellata che il giudice di primo grado), nell'articolo 1, secondo comma, si precisa, in termini inequivocabili, che la garanzia comprende anche l'impegno “nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'articolo 30, comma, secondo, della legge 11 febbraio 1994 n. 109”.**

Di conseguenza:

**E' evidente, pertanto, che l'impresa ha assolto per intero alle prescrizioni del bando della gara in questione, sia pure nella forma semplificata che è consentita con disposizione di carattere generale non contestata in questa sede e che assolve ad una importante funzione di semplificazione nelle procedure di gara che non può essere limitata da prescrizioni di singoli bandi equivoche o dubbie nel significato che può essere loro attribuito**

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della decisione numero 7418 del 14 dicembre 2006 del Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA      N. 7418/06 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO      N. 5319      REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)      ANNO 2005

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5319/05 proposto dal sig. Marinelli Gianpiero, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Covito e Natalia Airò, con domicilio eletto in Roma, Via Ugo Bassi n. 3, presso l'avv. Roberto Masiani;

contro

il Comune di Capurso, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Roma, Via Giuseppe Pitre n. 13, presso Eugenio Gagliano;

la Ditta Napoletano Francesco, in persona del legale rappresentante, non costituitasi;

per l'annullamento

della sentenza n. 1293/2005 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione prima;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capurso;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons.Goffredo Zaccardi;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 28/4/2006 gli avv.ti Masiani, per delega di Airò, e Gagliardi La Gala;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

La sentenza oggetto del presente giudizio ha ritenuto legittima l'esclusione della Società attuale appellante dalla gara per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale indetta dal Comune di Capurso con bando del 27 ottobre 2004, esclusione motivata in relazione alla carenza nella documentazione presentata all'atto della partecipazione della "dichiarazione di cui al punto 8) – lett. a (punto 2) e lett. b del bando di gara".

Il bando, nei due punti richiamati nell'atto di esclusione, chiedeva la presentazione di due distinti documenti: a) a titolo di cauzione provvisoria una fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario abilitato avente la durata di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; b) la dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario abilitato contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

In fatto va precisato che la ditta individuale "Edilmar", in persona del titolare, sig. Gianpiero Marinelli, avvalendosi della facoltà riconosciuta in via generale dall'articolo 1, quarto comma, del D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (adottato dal Ministero delle Attività Produttive) ha presentato in allegato all'offerta la scheda tecnica corrispondente allo Schema Tipo 1.1 relativa alla garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria.

Detta scheda, debitamente sottoscritta e compilata dalle parti contraenti (Lloyd Adriatico Allianz Group ed il Sig. Marinelli) contiene una esplicita dichiarazione secondo cui la sottoscrizione "costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo".

Nello Schema Tipo 1.1, anche se nel titolo si fa riferimento alla sola garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria (circostanza che può aver tratto in inganno sia l'Amministrazione appellata che il giudice di primo grado), nell'articolo 1, secondo comma, si precisa, in termini inequivocabili, che la garanzia comprende anche l'impegno "nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'articolo 30, comma, secondo, della legge 11 febbraio 1994 n. 109".

E' evidente, pertanto, che il sig. Gianpiero Marinelli ha assolto per intero alle prescrizioni del bando della gara in questione, sia pure nella forma semplificata che è consentita con disposizione di carattere generale non contestata in questa sede e che assolve ad una importante funzione di semplificazione nelle procedure di gara che non può essere limitata da prescrizioni di singoli bandi equivoche o dubbie nel significato che può essere loro attribuito.

In ogni caso nella fattispecie in esame non è dato riscontrare alcuna perplessità o incertezza nella formulazione del bando di gara.

L'appello va accolto con riforma della sentenza appellata ed accoglimento del ricorso di primo grado.

Per quanto attiene poi al ristoro dovuto alla Società appellante, essendo stati già eseguiti i lavori oggetto del contratto dalla Società controinteressata risultata aggiudicataria, rimane nella discrezionalità del Comune di Capurso consentire alla ditta Edilmar l'esecuzione di lavori di pari importo ove dalla rinnovazione virtuale delle operazioni di gara risulti che sarebbe stata vittoriosa, ovvero soggiacere all'azione di risarcimento per equivalente che, sussistendo i presupposti di legge quanto alla prova della loro entità ed agli altri elementi della fattispecie di responsabilità civile nel nostro ordinamento, la Società appellante riterrà di attivare nei termini di prescrizione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie con riforma della sentenza appellata ed accoglimento del ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso addì 28 aprile 2006 in camera di consiglio con l'intervento di:

Sergio Santoro Presidente,

Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere

Cesare Lamberti Consigliere

Goffredo Zaccardi Consigliere est.,

Nicola Russo Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Goffredo Zaccardi F.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

F.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14 dicembre 2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale

N°. RIC. 5319/05

N°. RIC. 5319/05

SC

\*\*\* Tar Puglia, Prima Sezione di Bari, numero 1293 decisa il 9 marzo 2005

Legittima esclusione per carenza della documentazione prescritta dal bando di gara, in relazione all'omessa presentazione di polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria e dichiarazione d'impegno per la cauzione definitiva, il tutto in applicazione al DM 123/2004 richiamato dalla lex specialis di gara

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione, come permesso dal punto 4 dell'articolo 1 del dm 123/2004, unicamente la scheda di polizza relativa alla garanzia provvisoria, ma dalla documentazione in possesso dell'amministrazione, non si evince anche l'impegno del fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva.

Il Tar Puglia, Prima Sezione di Bari, con la sentenza numero 1293 decisa il 9 marzo 2005 si occupa di una fattispecie relativa all'applicazione del Decreto Ministeriale n. 123 entrato in vigore il 27 maggio 2004 e contenente i testi delle polizze tipo per gli appalti pubblici di lavori

Per meglio comprendere la complessità della diatriba, va sottolineato che per "schema" si intendono le <condizioni di polizza>, mentre per "scheda" quello che una volta veniva denominato <frontespizio di polizza>

Il ricorso è stato presentato avverso il bando di gara per un appalto mediante pubblico incanto di lavori, nella parte in cui non consentirebbe la possibilità di allegare la scheda tecnica, in ottemperanza al Decreto del Ministero della Attività Produttive del 12 marzo 2004, n.123, e/o di chiarire, integrare la documentazione prodotta in relazione alla cauzione

Nella fattispecie, la ditta ricorrente si è limitata a presentare documento che riguarda la sola garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, come in esso espressamente indicato, anche nel riferimento ivi contenuto allo "Schema Tipo 1.1" e "Scheda Tecnica 1.1"; ed infatti la scheda sottoscritta dall'assicuratore e dal contraente ha il contenuto tipico della scheda tecnica 1.1, riferita alla sola cauzione provvisoria

Le motivazioni delle lamentele della ricorrente si basano sul presupposto di:

- √ Violazione art. 1 comma 1 d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
- √ Eccesso di potere, perché è stata presentata scheda tecnica conforme allo schema tipo sub 1.1) di cui agli allegati al citato decreto ministeriale che, a fini di semplificazione, abilita i concorrenti alle pubbliche gare a presentare anche le sole schede tecniche debitamente compilate e sottoscritte

L'adito giudice amministrativo rigetta il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

1. il bando di gara al paragrafo 8) lettera a) punto due e lettera b) nel richiedere la prestazione, a mezzo di polizza fideiussoria, della cauzione provvisoria e dichiarazione d'impegno per la prestazione della cauzione definitiva non può ritenersi preclusivo delle diverse modalità stabilite dal d.m. 12 marzo 2004, n. 123, che, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dispone che: "A fini di semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'allegato al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti";
2. il suddetto allegato comprende però distinti schemi e schede, di cui quelli sub 1.1 riguardano precipuamente la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, laddove quelli sub 1.2 attengono, invece, alla garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva;

3. nemmeno nel successivo documento inviato alla stazione appaltante, denominato “condizioni generali di assicurazione”, è contenuta una scheda tecnica che abbia contenuto di cui a quella sub 1.2, relativa alla cauzione definitiva;
4. che, quindi, essendo mancata l'allegazione, sostitutiva della dichiarazione di cui al paragrafo 8) lettera b) del bando, della scheda tecnica 1.2, concernente la cauzione definitiva, ed in assenza totale del suddetto documento essenziale per la partecipazione alla gara non potrebbe farsi luogo e ipotizzarsi l'esercizio di alcun potere istruttorio integrativo

**Morale.**

**Per l'adito giudice amministrativo, la ditta doveva:**

o

**allegare anche le condizioni di polizza della provvisoria (schema) dalle quali si evinceva  
l'impegno del fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva**

o

**presentare anche il frontespizio (scheda) della polizza definitiva**

A cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA  
BARI PRIMA SEZIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  
come introdotti dall'art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205

nella Camera di Consiglio del 23 Marzo 2005

Visto il ricorso 242/2005 proposto da:

\*\*\*\*\* GIAMPIERO TITOLARE DELLA DITTA \*\*\*\*\*

contro

COMUNE DI CAPURSO



e nei confronti di

DITTA \*\*\*\*\*

per l'annullamento,

- del bando di gara per l'appalto mediante pubblico incanto, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale di Capurso, nella parte in cui non consentirebbe la possibilità di allegare le scheda tecnica, in ottemperanza al Decreto del Ministero della Attività Produttive del 12 marzo 2004, n.123, e/o di chiarire, integrare la documentazione prodotta in relazione alla cauzione;
- del verbale prima seduta pubblica del 24.11.2004 che ha determinato l'esclusione, della Ditta ricorrente, dalla gara di appalto mediante pubblico incanto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale di Capurso;
- del provvedimento emesso dal Segretario Generale del medesimo Ente, Dr. Antonio \*\*\*\*\*, in data 29.11.2004, prot. n.26964, di cui si è avuta piena conoscenza in data 03.12.2004, con cui si è comunicato l'esclusione dalla gara d'appalto mediante pubblico incanto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ancorchè non conosciuti, l'aggiudicazione definitiva se già intervenuta, il contratto se già stipulato e per la condanna al risarcimento dei danni, possibilmente in forma specifica sotto forma di condanna alla riammissione, della ricorrente Ditta \*\*\*\*\*" di \*\*\*\*\* Giampiero, in gara e aggiudicazione ad essa in quanto migliore offerente, ovvero per equivalente pecuniario, anche con riguardo al tempo in cui la Ditta \*\*\*\*\*" di \*\*\*\*\* Giampiero rimane esclusa dall'esercizio dell'appalto nelle more della decisione dell'ecc.mo Tribunale adito.

Con i motivi aggiunti depositati il 9 marzo 2005 si chiede l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara di appalto alla ditta \*\*\*\*\* Francesco, emesso dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici n.36/R.G. del 24.1.2005, comunicata con missiva del 31.1.2005, e ricevuta il 3.2.2005, prot. n.1780, e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti ivi compreso il verbale di aggiudicazione provvisoria definitiva.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti i motivi aggiunti depositati il 9 marzo 2005;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI CAPURSO

Udito il relatore Cons. LEONARDO SPAGNOLETTI e uditi altresì l'avv. Cosimo Covito per la ricorrente e l'avv. Monica Nardulli, in sostituzione dell'avv. Franco Gagliardi La Gala, per il Comune di Capurso;

Considerato che il ricorso può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi ai sensi dell'art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall'art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché manifestamente infondato;

Ritenuto in fatto:

- che col ricorso in epigrafe, notificato il 31 gennaio-1° febbraio 2005 e depositato in Segreteria il 14 febbraio 2005, Giampiero \*\*\*\*\*, nella qualità di titolare della ditta individuale “\*\*\*\*\*” corrente in Conversano, ha proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe meglio specificate in relazione all'esclusione da pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale di Capurso ha impugnato;

- che l'esclusione è stata disposta per carenza della documentazione prescritta dal punto 8 lettera a) punto 2 e lettera b) del bando di gara, in relazione all'omessa presentazione di polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria e dichiarazione d'impegno per la cauzione definitiva;

- che a sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione art. 1 comma 1 d.m. 12 marzo 2004, n. 123. Eccesso di potere, perché è stata presentata scheda tecnica conforme allo schema tipo sub 1.1) di cui agli allegati al citato decreto ministeriale che, a fini di semplificazione, abilita i concorrenti alle pubbliche gare a presentare anche le sole schede tecniche debitamente compilate e sottoscritte;

2) Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla carente motivazione in ordine all'omessa richiesta e accettazione di chiarimenti in ordine alla scheda tecnica, come pure forniti con l'invio di altro documento integrativo

3) Violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 358/1992 e 16 d.lgs. n. 157/1995. Eccesso di potere, sempre in relazione al mancato esercizio dei poteri integrativi istruttori, tenuto conto anche dell'affidamento della ditta concorrente;

- che con motivi aggiunti, notificati il 4-7 marzo 2005 e depositati in Segreteria il 9 marzo 2005, il ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della controinteressata intimata ditta \*\*\*\*\* Francesco, deducendone l'illegittimità derivata e evidenziando come la propria offerta dichiarata, pari al ribasso del 27,618%, è quella che più si avvicina per difetto alla soglia d'anomalia, sia come determinata a seguito della propria esclusione nel 27,624% sia come rideterminabile con la propria ammissione nel 27,623%;

- che nel giudizio si è costituito il Comune di Capurso deducendo a sua volta l'irricevibilità e inammissibilità del ricorso;

Considerato in diritto:

- che, pur prescindendo dalle eccezioni pregiudiziali dell'amministrazione comunale intimata, il ricorso appare prima facie destituito di fondamento giuridico;

- che, infatti, il bando di gara al paragrafo 8) lettera a) punto due e lettera b) nel richiedere la prestazione, a mezzo di polizza fideiussoria, della cauzione provvisoria e dichiarazione d'impegno per la prestazione della cauzione definitiva non può ritenersi preclusivo delle diverse modalità stabilite dal d.m. 12 marzo 2004, n. 123, che, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dispone che: "A fini di semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'allegato al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti";
- che il suddetto allegato comprende però distinti schemi e schede, di cui quelli sub 1.1 riguardano precipuamente la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, laddove quelli sub 1.2 attengono, invece, alla garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva;
- che la ditta ricorrente si è limitata a presentare documento che riguarda la sola garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, come in esso espressamente indicato, anche nel riferimento ivi contenuto allo "Schema Tipo 1.1" e "Scheda Tecnica 1.1"; ed infatti la scheda sottoscritta dall'assicuratore e dal contraente ha il contenuto tipico della scheda tecnica 1.1, riferita alla sola cauzione provvisoria;
- che, peraltro, nemmeno nel successivo documento inviato alla stazione appaltante, denominato "condizioni generali di assicurazione", è contenuta una scheda tecnica che abbia contenuto di cui a quella sub 1.2, relativa alla cauzione definitiva;
- che, quindi, essendo mancata l'allegazione, sostitutiva della dichiarazione di cui al paragrafo 8) lettera b) del bando, della scheda tecnica 1.2, concernente la cauzione definitiva, ed in assenza totale del suddetto documento essenziale per la partecipazione alla gara non potrebbe farsi luogo e ipotizzarsi l'esercizio di alcun potere istruttorio integrativo;

Considerato, quanto alle spese, che sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere in ordine alla parte privata intimata non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione Prima, rigetta il ricorso in epigrafe n. 242 del 2005.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla per le spese della parte privata intimata non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2005